

Prot. N. ACIU.2015.141

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 20 marzo 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE

OGGETTO:

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico della politica agricola comune.

In tale contesto, il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel “Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione” un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L’articolo 1, lettera r), del citato DM definisce il piano di coltivazione come il “*documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto dall’agricoltore*”. Il contenuto minimo del piano è indicato nell’Allegato A, sezione a.1) del citato DM.

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 e l’articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabiliscono che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi devono essere verificabili e controllabili.

Il Piano di coltivazione rappresenta la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l’effettuazione delle verifiche connesse, in particolare:

- a) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, a norma dell’art. 31 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- b) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1308/2013 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi; sono ricomprese le domande di cui al Reg. (UE) n. 1698/2005;
- c) compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2012;

- d) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell'ambito delle Misure per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;
- e) domanda di ammissione all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli di cui al DM n. 454 del 2001;
- f) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti;
- g) adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 15 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 in relazione al mantenimento delle superfici dell'azienda a prato permanente;
- h) riconoscimento del premio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- i) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- j) adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna;
- k) predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica di cui agli artt. 19 e 28 del DM 7 aprile 2006.

Il DM 26 febbraio 2015 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole.

2. CODIFICA DEGLI USI DEL SUOLO

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la programmazione 2014-2020 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori di cui al precedente articolo 1, d'intesa con gli Organismi pagatori, si è provveduto a riclassificare le modalità di dichiarazione dell'occupazione del suolo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, al punto 22), fornisce la seguente definizione:

“«uso», in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura”.

Ogni uso del suolo dichiarato dall'agricoltore, pertanto, è inequivocabilmente ricondotto alle definizioni previste dalla normativa unionale e da eventuali ulteriori specificazioni stabilite dalla normativa nazionale di attuazione.

DATI DICHIARABILI NEL PIANO DI COLTIVAZIONE

Ove possibile nella campagna 2015 e in ogni caso a partire dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

1. occupazione del suolo

ha lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture. Ad esempio:

GRANO (FRUMENTO) DURO
SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE

2. destinazione

consente l'indicazione dell'utilizzo prevalente di una specifica occupazione del suolo. Ad esempio:

DA INDUSTRIA
DA MENSA

3. uso

consente l'individuazione di specifiche modalità colturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo. Ad esempio:

COLTURA IN VASO
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

4. Qualità

fornisce specificazioni dell'occupazione del suolo indicata. Ad esempio:

PRECOCE
TARDIVO

5. Varietà

Varietà della coltura

Nel caso non possano essere utilizzati i codici di cui sopra, nella sola campagna 2015 è possibile utilizzare i seguenti tre codici:

1. occupazione del suolo e destinazione

ha lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture, specificando la relativa destinazione o particolari specificazioni. Ad esempio:

MAIS DA GRANELLA
RADICCHIO TARDIVO

2. uso

consente l'individuazione di specifiche modalità colturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo. Ad esempio:

COLTURA IN VASO
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

3. Varietà

Varietà della coltura

ULTERIORI DATI PRESENTI NEL CATALOGO DEGLI USI DEL SUOLO

Ulteriori informazioni caratterizzanti l'occupazione del suolo e necessari ai fini delle verifiche di ammissibilità di taluni regimi di aiuto sono ricompresi nel catalogo e desumibili in maniera univoca dall'occupazione del suolo dichiarata:

1. *“Famiglia, “genere” e “specie”*

utilizzate per le verifiche legate alla diversificazione nell'ambito degli aiuti diretti (pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

2. *percentuale di tara*

corrisponde al coefficiente da applicare alle superfici per calcolare il valore netto ritenuto ammissibile previsto per alcuni prati permanenti.

Ogni dichiarazione di occupazione del suolo deve essere pienamente compatibile con l'occupazione del suolo risultante dal refresh.

2.1 AREE DI INTERESSE ECOLOGICO E ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

I criteri utilizzati per la definizione dell'occupazione del suolo per le “aree di interesse ecologico” (di seguito “EFA”) e gli “elementi caratteristici del paesaggio” (di seguito “EP”) recepiscono le scelte compiute dall'Italia in fase di attuazione della legislazione unionale in materia.

Le principali fonti normative sono:

1. Regolamenti (UE) n. 639 e n. 640 del 2014;
2. DM 18 novembre 2014, n. 6513;
3. DM 26 febbraio 2015, n. 2140;
4. DM condizionalità del 15 gennaio 2015.

Si riporta di seguito un riepilogo della classificazione delle EFA in termini di eleggibilità:

A. AREE DI INTERESSE ECOLOGICO E ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (EFA/EP):

superfici che, per scelta nazionale, sono considerate Elementi del Paesaggio protetti dalla condizionalità, con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA 7, ex BCAA 4.4):

- 1) *Terrazzamenti*
- 2) *Siepi*
- 3) *Alberi in filare.*
- 4) *Alberi isolati.*
- 5) *Muretti a secco tradizionali*
- 6) *Stagni e laghetti*

- 7) *Fossi di scolo, per la raccolta delle acque o il drenaggio appartenenti alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali della larghezza massima di 10 metri comprese le sponde interne.*

Ai fini del regime di pagamento di base e del greening tali superfici sono considerate come facenti parte della superficie totale di una parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione (art. 9, par. 2, del Reg. (UE) n. 640/2014); in particolare:

- ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei titoli dovranno essere considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea);
- possono essere utilizzate come EFA solo qualora ricadano su un seminativo o siano ad esso adiacenti.

B. ALTRE EFA STABILI:

superfici utilizzabili esclusivamente per il calcolo della superficie EFA e non della superficie ammissibile:

- 1) Gruppi di Alberi e boschetti fino a 3000 m² di superficie massima, che ricadano su un seminativo;
- 2) Bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri adiacenti a un seminativo;
- 3) Fasce tampone lungo i corsi d'acqua significativi previste, nell'ambito della condizionalità, dalla BCAA 1 (ex standard 5.2) e dal CGO 1 (ex CGO A4), di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
- 4) Altre fasce tampone previste all'art. 11 del DM 26 febbraio 2015, n. 1420. Ai sensi dell'art. 45, par. 5, del Reg. (UE) n. 639/2014, le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri sono incluse tra le fasce tampone.

Ulteriori requisiti per la valutazione come EFA:

- solo se adiacenti o ricadenti su seminativi o adiacenti ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi, definite EFA/EP nel precedente punto A.
- sono considerati come superficie ammissibile al pagamento solo fino al raggiungimento della percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, pari al 5% della superficie a seminativo.

C. ALTRE SUPERFICI

ammissibili a contributo con valore di EFA:

- 1) Ettari Agroforestali;
- 2) Cedui a rotazione rapida delle specie indicate nel comma 3 dell'articolo 16 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, così come modificato dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015;

- 3) Superfici rimboschite grazie a finanziamenti PSR, anche se non adiacenti o ricadenti su seminativi.

D. ALTRE EFA TEMPORANEE

seminativi o altri terreni ammissibili che l'agricoltore può destinare a usi specifici ai quali la normativa in vigore attribuisce un valore agroambientale:

- 1) Terreni lasciati a riposo;
- 2) Colture azotofissatrici ricomprese tra quelle elencate nell'allegato III del DM 18 novembre 2014, n. 6513;
- 3) Strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali senza produzione;
- 4) Strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali con produzione.

Alla luce di quanto sopra, tra i dati dichiarabili nel piano di coltivazione, per quanto concerne la “*destinazione*” è possibile inquadrare gli “*elementi del territorio stabili*” distinguendo se si tratta di “*elementi del paesaggio*”, “*aree di interesse ecologico – EFA*” o entrambi.

Inoltre, per quanto concerne la “*qualità*” è richiesta l'indicazione di “*adiacenza al seminativo*”, indispensabile per la qualificazione dell'elemento come EFA.

3. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ciascun appezzamento, definito all'articolo 1, lettera t) del citato DM come “*superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014*”, deve essere dichiarato nel piano di coltivazione e, se del caso, individuato nel SIPA-GIS.

Con riferimento alle singole informazioni contenute nel citato allegato A, sezione a.1), si precisa che le informazioni di cui alle successive lettere A, B e C sono obbligatorie mentre quelle di cui alle ulteriori seguenti lettere devono essere indicate in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto dall'agricoltore:

A. punto 1 *Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento*

Ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento deve essere univocamente identificata con il codice Belfiore.

B. punto 2 *Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e allo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone*

di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie

E' necessario specificare l'occupazione del suolo utilizzando la codifica descritta al precedente articolo 2.

Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura, è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e le informazioni contenute nello schedario vitivinicolo per la vite da vino.

In questo caso, nel piano di coltivazione verrà automaticamente fornito il corrispondente codice dichiarativo.

Al riguardo si rammenta che l'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Per le erbe e le piante erbacee da foraggio non annuali deve essere indicato l'anno di impianto ai fini delle verifiche richieste per la protezione del prato permanente ai sensi dell'articolo 45 del reg. UE n. 1307/2013.

Per le colture pluriennali deve essere indicato l'anno di impianto della coltura, allo scopo di evidenziare se si tratta di seminativi o di coltivazioni permanenti.

Per le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie ("occupazione del suolo" di cui al precedente articolo 2, punto 1).

C. punto 3 Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta

Per ciascuna particella ricadente nell'appezzamento deve essere indicata la superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta che deve in ogni caso essere compatibile con le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e della costituzione dello strato informativo relativo alle EFA (EFA Layer).

Per quanto riguarda le aree di interesse ecologico di cui all'allegato II del DM 26 febbraio 2015, come modificato dal DM 20 marzo 2015 n. 1922, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

D. punti 4, 5 e 6 Data di inizio della destinazione, Data di fine della destinazione, Data di fine della conduzione

Per ciascuna particella ricadente nell'appezzamento devono essere indicate le date di inizio e fine della destinazione prescelta.

Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell'agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento.

Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell'appezzamento.

E. punto 7 *Indicazione della coltura ritenuta principale nel periodo 1 aprile - 9 giugno, fissato dalla circolare ACIU.2014.702 ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14(5) del decreto ministeriale 18 novembre 2014*

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è necessario indicare se la coltura dichiarata è ritenuta principale nel periodo 1° aprile - 9 giugno, fissato dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014.

F. punto 8 *Epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva)*

L'epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva) deve essere compatibile con le date di inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

G. punto 9 *Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)*

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale;
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

H. punto 10

Per le coltivazioni permanenti devono essere indicati, se del caso:

1. fase di allevamento:
 - i. produttivo;
 - ii. non produttivo.
2. numero di piante;
3. sesto d'impianto:

- i. distanza tra le file espressa in cm;
 - ii. distanza sulla fila, espressa in cm.
4. forma di allevamento prevalente: vedi tabella 2
5. anno di impianto.
6. Ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida)

I. punto 11 eventuale gestione dell'irrigazione

Deve essere indicata l'eventuale gestione dell'irrigazione:

- 1) irrigazione di soccorso;
- 2) irrigazione.

J. punto 12 l'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata

Deve essere indicata:

a) l'eventuale destinazione biologica:

- a. in conversione
- b. biologica

b) l'applicazione di metodi di produzione integrata.

Tali informazioni devono coincidere con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB).

K. punto 13 presenza di strutture aziendali a protezione delle colture

Deve essere indicata la presenza di una o più delle strutture aziendali a protezione delle colture:

- 1) reti antigrandine;
- 2) reti antiacqua;
- 3) serre e tunnel fissi;
- 4) ombrai;
- 5) impianti antibrina.

L. punto 14 il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico

Il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico (EFA) sono individuate come segue:

- 1) tipo: secondo i criteri descritti nel precedente paragrafo 2.1 e con le modalità previste alla precedente lettera B;
- 2) dimensioni: secondo le modalità previste alla precedente lettera C;
- 3) ubicazione: secondo le modalità previste alla precedente lettera A.

M. punto 15 presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie

Deve essere indicata la presenza di eventuali vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie. In particolare:

- a) superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole e ricomprese nelle superfici vincolate o protette da parte della direttiva 92/43/CEE (Habitat), della direttiva 2000/60/CE (Acque) e della direttiva 2009/147/CE (Uccelli selvatici);
- b) superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- c) superfici oggetto di imboscamento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'art. 43, paragrafi 1, 2 e 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005 o all'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- e) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture.

Per ciascuna particella sottoposta a vincolo è necessario specificare:

- a) tipologia di vincolo;
- b) durata del vincolo (data inizio, data fine);
- c) eventuale atto amministrativo istitutivo del vincolo:
 - Organismo pagatore competente;
 - identificativo dell'atto amministrativo.

Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), deve essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la PAC 2015-2020 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori si ritiene opportuno predisporre sia un catalogo contenente l'elenco delle tipologie di vincolo cui una superficie può essere sottoposta (Allegato 1) che un registro nazionale i cui dati, alimentati dall'Organismo pagatore competente per l'atto amministrativo istitutivo del vincolo, sono messi a disposizione dell'Organismo pagatore competente per la predisposizione del piano di coltivazione.

Oltre al contenuto minimo di cui ai precedenti punti previsto nell'allegato A, sezione a.1), del DM 12 gennaio 2015, n. 162, il piano di coltivazione deve riportare altresì le seguenti informazioni:

:

N. pendenza

- pendenza della superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.
- pendenza delle superfici destinate ad oliveti in Puglia e Calabria (art. 27 DM 18 novembre 2014 n. 6513);
- pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

O. quota altimetrica

quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

P. potenzialità irrigua

disponibilità della risorsa irrigua, ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto;

Q. Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione)

Si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

1. metodo per sommersione;
2. metodo per scorrimento;
3. metodo per aspersione o a pioggia;
4. metodo per microportate o a goccia;
5. metodo per subirrigazione

R. Utilizzo delle aree di interesse ecologico ai fini del greening

dichiarazione dell'agricoltore di voler utilizzare l'EFA dichiarata nella domanda unica, oppure di limitarla ai fini della successiva localizzazione geospaziale;

S. Rotazione colturale

indicatore rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

1. nessuna rotazione
2. rotazione seminativi
3. rotazione ortive

T. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

- 1- Pascolamento con animali propri
- 2- Pascolamento con animali di terzi
- 3- Sfalcio manuale
- 4- Sfalcio meccanizzato
- 5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- 6- Sfalcio con cadenza biennale
- 7- Pascolamento e sfalcio
- 8- Nessuna pratica

U. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili e delle colture permanenti:

- 8- Nessuna pratica
- 9- Pratica ordinaria

4. COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE

L'agricoltore definisce e aggiorna il piano di coltivazione della sua azienda nel proprio fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo stesso.

Il piano di coltivazione è soggetto a variazioni, oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, ogniqualvolta ricorra una o più delle seguenti casistiche:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione;
- variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali.

È possibile inserire in una domanda di aiuto o pagamento solo le superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel piano di coltivazione.

Un appezzamento può essere inserito in una domanda di aiuto o pagamento solo se presente nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda stessa.

In caso di variazioni, esse hanno effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione; qualora le disposizioni normative

specifiche di ciascun regime di aiuto lo prevedano, le variazioni renderanno obbligatoria la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti.

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 1307/2013, una superficie dichiarata da un agricoltore ai fini dell'erogazione del pagamento di base può essere oggetto anche di altre domande di aiuto.

La possibilità che la stessa superficie sia dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori è subordinata:

- agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche;
- alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore.

5. DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 all'articolo 4, comma 2, lettera e) definisce la superficie agricola come qualsiasi superficie occupata da:

- Seminativi;
- Colture permanenti;
- Prati permanenti.

Seminativo

È definito all'articolo 4, comma 2, lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013 come “terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili”. Ricomprende, dunque:

- i. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali
le coltivazioni di azotofissatrici sono considerate come aree di interesse ecologico temporanee ai fini dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, nel caso in cui si rispettino le distanze minime di dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici significativi individuati dalle Regioni e Province autonome e di cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua e, nelle aree vulnerabili ai nitrati, si rispetti il bilancio dell'azoto (art. 11 del DM 26 febbraio 2015). A questo fine devono essere applicati i fattori di ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015
- ii. il terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse
- iii. la superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo
è considerata come area di interesse ecologico temporanea ai fini dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013. A questo fine devono essere applicati i fattori di ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015.
- iv. erba o altre piante erbacee da foraggio

- v. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM 26 febbraio 2015)
 - sono considerati come aree di interesse ecologico ai fini dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013
 - i margini dei campi seminabili possono essere ricompresi tra le aree di interesse ecologico temporanee, applicando i fattori di conversione e ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015
- vi. superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera M *presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie* del precedente capitolo 3.

E' necessario rammentare che le superfici elencate nei precedenti punti iii e iv, se occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti divengono permanenti secondo la definizione dell'articolo 4, comma 2, lettera g) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 45(2) del Reg. (UE) n. 639/201, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

L'articolo 8 del DM 26 febbraio 2015 stabilisce che per ciascuna superficie a seminativo il piano colturale comprenda le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale nel periodo 1 aprile - 9 giugno stabilito dalla circolare AGEA ACIU.2014.702, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto ministeriale 18 novembre 2014. Inoltre, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola è contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina o di trapianto.

Seminativi lasciati a riposo

L'articolo 10, comma 1, del DM 26 febbraio 2015 stabilisce che per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, sono previste attività di gestione di tali superfici quali:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno (a meno di disposizioni diverse da parte delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale). Se non ricorrono tali fattispecie sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c. colture a perdere per la fauna;
- d. lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- e. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- f. lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Coltura permanente

E' definita all'articolo 4, comma 2, lettera g) del Reg. (UE) n. 1307/2013 come "le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida". Ricomprende, dunque:

- i. colture arboree
- ii. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)
- iii. vivai. La definizione di tali superfici è data alla lettera j) del medesimo articolo come superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - vivai viticoli e viti madri di portainnesti
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche
 - vivai ornamentali
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- iv. bosco ceduo a rotazione rapida. La definizione di tali superfici è data alla lettera k) del medesimo articolo come superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo. L'Italia ha individuato le specie che vi ricadono all'articolo 2(1) lett. c) del DM 18 novembre 2014, con un turno di taglio massimo di otto anni.

I boschi cedui a rotazione rapida indicati all'articolo 16(3) del DM 18 novembre 2014 sono considerati come aree di interesse ecologico ai fini dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, se coltivate in assenza di uso di

concimi minerali e/o prodotti fitosanitari (articolo 45(8) del Reg. (UE) n. 639/2014). Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, non è consentito l'uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi; su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. A questo fine devono essere applicati i fattori di ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015

- vii. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sulle colture permanenti ai sensi dell'art. 9, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM 26 febbraio 2015).

Prato permanente

E' definito all'articolo 4, comma 2, lettera h) del Reg. (UE) n. 1307/2013 come "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio".

Ricomprende, dunque:

- i. erba o altre piante erbacee da foraggio permanenti. La definizione di tali superfici è data alla lettera i) del medesimo articolo come tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali
- ii. "pascolo magro", definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014: pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate. Ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono considerati ammissibili come di seguito indicato:
 - 1) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento (DM 18 dicembre 2014, art. 7, comma 9, lett. a));
 - 2) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento (DM 18 dicembre 2014, art. 7, comma 9, lett. b));
 - 3) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento (DM 18 dicembre 2014, art. 7, comma 9, lett. c)).
- iii. superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali di pascolamento (Reg. (UE) n. 639/2014, art. 7 lett. a) - DM 18 dicembre 2014, art. 7, comma 9, lett. d)); ai

sensi dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 640/2014, tale superficie è considerata ammissibile per il cinquanta per cento;

- iv. prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420 (Reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4, paragrafo 1, art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1)) e di seguito riportata:

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

- v. superficie sulle quali sono svolte pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine (DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 2(5));
- vi. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui prati permanenti ai sensi dell'art. 9, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM 26 febbraio 2015).

L'articolo 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che debbano essere individuati i prati permanenti che si trovano in zone sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o in altre zone sensibili designate dallo Stato Membro. Tali superfici debbono essere individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera M *presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie* del precedente capitolo 3.

E' necessario descrivere l'intera superficie aziendale, anche quella diversa dalla superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti definita come "superficie agricola".

Foresta

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 all'articolo 2, comma 1, lettera r) definisce la foresta come un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico; stabilisce tuttavia che uno Stato membro possa scegliere di applicare una definizione di foresta diversa, basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio" (INFC) ha adottato le definizioni FAO (Global Forest Resources Assessment 2000):

- Bosco:
 - o Territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ; può trattarsi di formazioni chiuse o aperte.

Soprasuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.

Sono inoltre inclusi:

- vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco);
- strade forestali,
- fratte tagliate,
- fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco;
- boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette;
- barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purchè maggiori di 0,5 ha.

Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete e di alberi di Natale.

- altre terre boscate:

- territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli.

Sono esclusi alberi in sistemi produttivi agricoli quali frutteti, oliveti e colture miste di alberi e coltivazioni erbacee (sistemi agroforestali).

Le superfici rimboschite per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera *M presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie* del precedente capitolo 3, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

Ai fini dell'aiuto per l'inverdimento devono essere applicati i fattori di ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015.

Le superfici rimboschite per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

Qualora si intenda utilizzare tali superfici ai fini dell'aiuto per l'inverdimento è necessario darne indicazione nel piano di coltivazione, secondo le indicazioni riportate alla lettera *R* del precedente capitolo 3. In ogni caso devono essere applicati i fattori di ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015 e sono comunque ammissibili nei limiti del 5% della superficie agricola aziendale.

Elementi del territorio stabili (reg. UE 1307/2013 e DM 18 novembre 2014)

L'articolo 16 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico (EFA) anche gli elementi

caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile di cui all'art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014.

Qualora si intenda utilizzare tali superfici ai fini dell'aiuto per l'inverdimento è necessario darne indicazione nel piano di coltivazione, secondo le indicazioni riportate alla lettera *R* del precedente capitolo 3. In ogni caso devono essere applicati i fattori di conversione e ponderazione previsti nell'Allegato I al DM 26 febbraio 2015 e sono comunque ammissibili nei limiti del 5% della superficie agricola aziendale.

Superfici non classificate come “agricole”, “forestali”, “elementi del territorio stabili”

Le superfici per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera *M presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie* del precedente capitolo 3, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento UE n. 1307/2013.

Le superfici per le quali non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale non sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

6. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

L'articolo 1 del DM 26 febbraio 2015 stabilisce che l'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

E' necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

La modalità prescelta deve essere dichiarata secondo le indicazioni riportate alle lettere *T, U* del precedente capitolo 3.

Qualora l'agricoltore dichiari di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute “potenzialmente” agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013.

6.1 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SUI PRATI PERMANENTI

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo (cfr. paragrafo 3, lettera T).

Qualora l'attività agricola indicata nel piano di coltivazione sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso; tale informazione viene desunta direttamente dalla BDN (articolo 2(4) del DM 26 febbraio 2015).

Tuttavia, nel caso di zone nelle quali il pascolamento di terzi è riconosciuto come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, tale pratica è ritenuta ammissibile (articolo 2(5) del DM 26 febbraio 2015).

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)
oppure
- pascoli in zone tradizionali (di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e definite dalle Regioni o Province autonome competenti),

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali propri salvo nelle zone definite dalle Regioni o Province Autonome dove è uso o consuetudine il pascolamento con animali di terzi.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli in zone tradizionali (di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 639/2014 e definite dalle Regioni o Province autonome competenti),

i criteri agricoli di mantenimento delle superfici sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali salvo nelle zone definite dalle Regioni o Province Autonome dove è uso o consuetudine il pascolamento con animali di terzi.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda unica.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

La Regione o Provincia autonoma competente può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 26 febbraio 2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere incluse nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli

ALLEGATO 1

CATALOGO DELLE TIPOLOGIE DI VINCOLO

	Base normativa	Articolo n.	Descrizione
1	NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE E 2009/147/CE)		PRATI PERMANENTI
2	NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE E 2009/147/CE)		OCCUPAZIONE DEL SUOLO DIVERSA DAI PRATI PERMANENTI
3	DIRETTIVA ACQUE (2000/60/CE)		PRATI PERMANENTI
4	DIRETTIVA ACQUE (2000/60/CE)		OCCUPAZIONE DEL SUOLO DIVERSA DAI PRATI PERMANENTI
5	DIRETTIVE 92/43/CEE O 2009/147/CE(ART.45 REG.(UE) N.1307/2013 E ART.41 REG.(UE) N.639/2014)		ZONE SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE SITUATE AL DI FUORI DELLE ZONE CONTEMPLATE :PRATI PERMANENTI
6	DIRETTIVE 92/43/CEE O 2009/147/CE(ART.45 REG.(UE) N.1307/2013 E ART.41 REG.(UE) N.639/2014)		ZONE SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE SITUATE AL DI FUORI DELLE ZONE CONTEMPLATE: OCCUPAZIONE DEL SUOLO DIVERSA DAI PRATI PERMANENTI
7	REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99	31	IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
8	REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005	43	IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
9	REGIME NAZIONALE CON CONDIZIONI CONFORMI ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFI 1, 2 E 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005		IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
10	REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005	44	IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI
11	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	23	IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI
12	REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005	45	IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE
13	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	22	SUPERFICI OGGETTO DI IMBOSCHIMENTO: TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI
14	REGIME NAZIONALE CON CONDIZIONI CONFORMI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013		SUPERFICI OGGETTO DI IMBOSCHIMENTO: TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI

	Base normativa	Articolo n.	Descrizione
15	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	24	PREVENZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
16	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	25	ACCRESIMENTO DI RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
17	REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99	22 23 24	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE
18	REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005	39	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE
19	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	28	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE
20	REGOLAMENTO (UE) N. 1257/1999 (E 1698/2006)	18, 19	AREE SVANTAGGIATE - ZONE MONTANE
21	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	32, a)	AREE SVANTAGGIATE - ZONE MONTANE
22	REGOLAMENTO (UE) N. 1257/1999 (E 1698/2006)	20	AREE SVANTAGGIATE - ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE
23	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	32, b)	AREE SVANTAGGIATE - ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE
24	REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013	32, c)	AREE SVANTAGGIATE - ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI
25	REGOLAMENTO CEE 1272/88		SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE - IMBOSCHIMENTO
26	REGOLAMENTO CEE 1272/88		SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE - OCCUPAZIONE DEL SUOLO DIVERSA DALL'IMBOSCHIMENTO

	Base normativa	Articolo n.	Descrizione
27	METODOLOGIA PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN), BASATA SULLE INDICAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) COME PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REG. (CE) N.1698/2005, IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 2.4 DEGLI ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI (DECISIONE 2006/144/CE)		ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI AMMISSIBILI DESIGNATE DALL'ITALIA AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99 E N. 1698/2005 - ZONIZZAZIONE PSR SPECIFICHE REGIONALI: A. AREE URBANE;
28	METODOLOGIA PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN), BASATA SULLE INDICAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) COME PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REG. (CE) N.1698/2005, IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 2.4 DEGLI ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI (DECISIONE 2006/144/CE)		ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI AMMISSIBILI DESIGNATE DALL'ITALIA AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99 E N. 1698/2005 - ZONIZZAZIONE PSR SPECIFICHE REGIONALI: B. AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA SPECIALIZZATA;
29	METODOLOGIA PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN), BASATA SULLE INDICAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) COME PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REG. (CE) N.1698/2005, IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 2.4 DEGLI ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI (DECISIONE 2006/144/CE)		ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI AMMISSIBILI DESIGNATE DALL'ITALIA AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99 E N. 1698/2005 - ZONIZZAZIONE PSR SPECIFICHE REGIONALI: C. AREE RURALI INTERMEDIE;
30	METODOLOGIA PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN), BASATA SULLE INDICAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) COME PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REG. (CE) N.1698/2005, IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 2.4 DEGLI ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI (DECISIONE 2006/144/CE)		ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI AMMISSIBILI DESIGNATE DALL'ITALIA AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99 E N. 1698/2005 - ZONIZZAZIONE PSR SPECIFICHE REGIONALI: D. AREE RURALI CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO.;
31			CLASSIFICAZIONI DEFINITE DALLE REGIONI (MALGHE, ZONE GAL, AREE PARCHI, ECC.).

	Base normativa	Articolo n.	Descrizione
32	REG. (UE) N. 1305/2013 ART. 29 E REG. (CE) N. 834/2007		MANTENIMENTO PRATICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007
33	REG. (UE) N. 1698/2005 ART. 39 E REG. (CE) N. 834/2007		MANTENIMENTO PRATICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007
34	DM 29 LUGLIO 2009		SUPERFICI ASSOGGETTATE DALL'AGRICOLTORE STESSO AL VINCOLO DELLA ROTAZIONE DELLE COLTURE

ALLEGATO 2

CATALOGO DELLE FORME DI ALLEVAMENTO

Coltura		Forma allevamento	
831	ACTINIDIA (KIWI)	004	Doppia Pergoletta
831	ACTINIDIA (KIWI)	009	GDC
831	ACTINIDIA (KIWI)	016	Tendone
671	ALBICOCCO	006	Forma a V
671	ALBICOCCO	007	Fusetto
671	ALBICOCCO	010	Palmetta
671	ALBICOCCO	012	Palmetta libera
671	ALBICOCCO	015	Tatura Trellis (Y)
671	ALBICOCCO	017	Vaso
671	ALBICOCCO	019	Vaso ritardato (vasetto)
672	CILIEGIO	001	Asse centrale
672	CILIEGIO	002	Bandiera
672	CILIEGIO	006	Forma a V
672	CILIEGIO	007	Fusetto
672	CILIEGIO	010	Palmetta
672	CILIEGIO	012	Palmetta libera
672	CILIEGIO	018	Vaso basso
471	LOTO (KAKI)	010	Palmetta
471	LOTO (KAKI)	013	Piramide
441	MELE DA TAVOLA	005	Doppio asse (Bibaum)
441	MELE DA TAVOLA	008	Fusetto (Spindle)
441	MELE DA TAVOLA	010	Palmetta
441	MELE DA TAVOLA	014	Solaxe
451	PERE DA TAVOLA	005	Doppio asse (Bibaum)
451	PERE DA TAVOLA	006	Forma a V
451	PERE DA TAVOLA	007	Fusetto
451	PERE DA TAVOLA	010	Palmetta
451	PERE DA TAVOLA	014	Solaxe
895	PERE DA TRASFORMAZIONE	007	Fusetto
895	PERE DA TRASFORMAZIONE	010	Palmetta
801	PESCA DA TAVOLA	003	Candelabro
801	PESCA DA TAVOLA	007	Fusetto
801	PESCA DA TAVOLA	010	Palmetta
801	PESCA DA TAVOLA	012	Palmetta libera
801	PESCA DA TAVOLA	015	Tatura Trellis (Y)
801	PESCA DA TAVOLA	017	Vaso

Coltura		Forma allevamento	
801	PESCA DA TAVOLA	019	Vaso ritardato (vasetto)
803	PESCA DA TRASFORMAZIONE	010	Palmetta
803	PESCA DA TRASFORMAZIONE	017	Vaso
804	PESCA NETTARINA	003	Candelabro
804	PESCA NETTARINA	007	Fusetto
804	PESCA NETTARINA	010	Palmetta
804	PESCA NETTARINA	012	Palmetta libera
804	PESCA NETTARINA	015	Tatura Trellis (Y)
804	PESCA NETTARINA	017	Vaso
804	PESCA NETTARINA	019	Vaso ritardato (vasetto)
673	SUSINO	006	Forma a V
673	SUSINO	007	Fusetto
673	SUSINO	010	Palmetta
673	SUSINO	012	Palmetta libera
673	SUSINO	017	Vaso
673	SUSINO	019	Vaso ritardato (vasetto)